

## Decisione n. 7 del 17 Febbraio 2018

**OGGETTO:** Sig. (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

## IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la domanda del 08.02.2018, acquisita in data 9 febbraio 2018 al protocollo n. 187, con la quale il Sig. (omissis), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso, da parte del (omissis) all'istanza di accesso ai registri delle manovre di apertura/chiusura dell'impianto (omissis);

**RILEVATO** che la richiesta di accesso agli atti rivolta al (omissis) è stata formulata in data 20.07.2017 e reiterata in data 09.10.2017;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90, le richieste di riesame vanno presentate al Difensore Civico competente nei medesimi termini fissati per il processo amministrativo e quindi, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dal diniego di accesso;

**ACCERTATO** che risultano ampiamente scaduti i termini prescritti per la richiesta di riesame, così come previsti dall'art. 25 della legge n. 241/90 e che pertanto la stessa è inammissibile

## Tutto ciò premesso

## **DECIDE**

• la richiesta di riesame del denegato accesso presentato dal Sig. (omissis) e volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è **inammissibile**, in quanto presentata oltre i termini prescritti dal richiamato art. 25 della L. 241/90.

Il Difensore Civico Regionale **Avv. Fabrizio Di Carlo** 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.